

# Proposta di legge di iniziativa popolare

## **“Modifiche alla L. 5 Febbraio 1992, N.91 “Nuove Norme Sulla Cittadinanza”.**

### Art. 1. (Nascita)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

*“ b-bis). Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno.”*

*“b-ter). Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia.”*

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*“2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana..”*

*“2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età”.*

### Art. 2 (Minori)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, è sostituito dai seguenti:

*“2. Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il decimo anno di età, che vi abbia legalmente soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.”*

*“2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria, o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.*

*2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiarati, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana”.*

#### Art. 3

*(Matrimonio e adozione di maggiorenne).*

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

*“art.5.—1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'art.7, comma1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.*

2. *L'art.9 bis della legge 5 febbraio 1992,n.91 è abrogato.*

3. *Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della repubblica da almeno due anni.”*

#### Art. 4.

*(Attribuzione della cittadinanza).*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

*“art.5-bis. (Attribuzione della cittadinanza)*

*- 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Sindaco del Comune di residenza:*

*a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;*

*b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;*

c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria o di apolide .

d) ai fini della attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito.

e) all'art.9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 le lettere b),d),e),f) sono abrogate.”

#### Art. 5

*(Integrazione linguistica e sociale dello straniero)*

1. Dopo l'art .5-bis della legge 5 febbraio 1992, n.91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

*“ art. 5-ter -(Integrazione linguistica e sociale dello straniero)*

*1. Lo Stato garantisce l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiana per i cittadini richiedenti la cittadinanza.”*

*2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero.”*

#### Art. 6.

*(Motivi preclusivi dell'acquisto della cittadinanza).*

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

*“art. 6.(Motivi preclusivi dell'acquisto della cittadinanza).*

*- 1. Precludono l'acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:*

*a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I., capi I,II, e III, del codice penale;*

*b) la condanna per un delitto non colposo ad una pena superiore a due anni di reclusione”*

*c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.*

*2. L'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.*

3. *La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.*"

Art. 7

*(Modifica all'articolo 25 della legge  
5 febbraio 1992, n. 91).*

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e con il Ministro della pubblica istruzione."*

Art. 8.

*(Riordino della disciplina di attuazione e regolamento).*

1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpate in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 7 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per l'acquisizione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza; in caso di superamento del predetto termine l'istanza deve considerarsi accolta.

Art. 9

*(Disposizioni transitorie).*

1. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, comma 2 e 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della presente legge, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge.